

N. R.G. /2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe de Rosa	Presidente
dott. Francesca Mulloni	Consigliere rel.
dott. Linalisa Cavallino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo  
il .9.2019 sub R.G. /2019, promossa con atto di  
citazione d'appello notificato il .8.2019;

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

**TRA**

- rappresentato e difeso dall'avv.,  
per procura in calce all'atto di citazione d'appello

**APPELLANTE**

**E**



**BANCA**

- rappresentata e difesa dall'avv. per  
procura a margine dell'atto di citazione di primo grado

**APPELLATA**

**E**

-

**CONTUMACE**

Appello della sentenza n. /2019, di data .6.2019,  
del Tribunale di Pordenone

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**dell'appellante:**

Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello  
di Trieste:

**NEL MERITO**

- In totale riforma della sentenza n. /2019 emessa  
dal Tribunale di Pordenone nella causa civile RG n.  
/2016, pubblicata il 2019, notificata il .07.2019,  
ed in accoglimento del presente gravame, rigettare  
integralmente la domanda della Banca  
, in persona del legale rappresentante protempore, in  
quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi  
esposti in atti.



Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio rifuse, con distrazione, ex art. 93 cpc, a favore dell'Avv.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Si insiste sull'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse nell'ordinanza datata 19.05.2017, ossia:

a) Essere abilitati a prova contraria sui capitoli e i testi di controparte qualora ammessi;

b) Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:

1. Vero che nel mese di novembre 2011 il Direttore pro tempore della Filiale di , dott. , era a conoscenza che in data .03.2011 i coniugi avevano costituito e trascritto un fondo patrimoniale avente ad oggetto tre beni immobili di proprietà di .

Si indica quale teste:

- di (PN);

- di PN).

c) Ordinare alla Banca , ex art. 210 cpc, l'esibizione dei seguenti documenti:

- il contratto di conto corrente, anche bancario, sottoscritto da , nella sua qualità di legale rappresentante della srl e in qualità di fideiussore di detta società, ivi comprese le relative



condizioni economiche, contrattuali nonché le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel periodo 2009 - 2011;

- il contratto di apertura di credito sottoscritto da , nella sua qualità di legale rappresentante della srl e in qualità di fideiussore di detta società, ivi comprese le relative condizioni economiche, contrattuali nonché le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel periodo 2009 - 2011;

- il contratto di sconto bancario sottoscritto da , nella sua qualità di legale rappresentante della srl e in qualità di fideiussore di detta società, ivi comprese le relative condizioni economiche, contrattuali nonché le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel periodo 2009 - 2011.

**della Banca appellata:**

Voglia l'adita Corte d'Appello di Trieste:

Nel merito: rigettare perché infondato l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. /2019 pubblicata il //2019 e, per l'effetto, confermarla in ogni sua parte e dunque con conferma della dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.civ. del fondo patrimoniale stipulato in data / /2011 a rogito Notaio dott.



, trascritto in data /03/2011 presso la Conservatoria RR.II di Pordenone con nota n. Reg.Gen.- n. Reg. Part. e annotato il /03/2011 a margine dell'atto di matrimonio n. parte II serie anno 2010 - Volume Unico del Comune di -Ufficio di Stato Civile fra i coniugi sig. (C.F.: ) e la sig.ra (C.F.: ) in cui sono stati vincolati gli immobili di proprietà per l'intero del solo sig. (C.F.: ) come di seguito descritti:

In comune di

-NCEU, F. mapp. sub , nat.A2, vani 6,5, piano S1-1-NCEU, F. mapp.1290 sub , nat.C6

In comune di

-NCEU, F. mapp. , nat.A3, vani 6,5, piano T1-2

Compenso con rimborso spese generali Cpa e Iva del presente grado di giudizio, interamente rifiusi.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. La gravata sentenza.

Con la gravata sentenza il Tribunale di Pordenone accoglieva l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa - con atto di citazione notificato il . .2016



- da Banca \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data \_\_\_\_\_. 2011, rep. n. notaio \_\_\_\_\_, trascritto in data \_\_\_\_\_. 2011 presso la Conservatoria RRII di Pordenone e annotato il \_\_\_\_\_. 2011 a margine dell'atto di matrimonio, e ciò limitatamente ai beni conferiti di proprietà per l'intero del \_\_\_\_\_, siti in Comune di \_\_\_\_\_ e in Comune di \_\_\_\_\_ e meglio descritti in epigrafe.

Premetteva il Tribunale che la Banca attrice si era dichiarata creditrice nei confronti di \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_ della somma di € 191.862,56 oltre accessori, in esito alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il 21.11.2011 e per cui aveva intimato atto di precetto; che la procedura esecutiva intentata avrebbe consentito solo una soddisfazione parziale del credito e che i convenuti avevano costituito il \_\_\_\_\_. 2011 un fondo patrimoniale destinando ad esso i beni immobili meglio descritti in citazione. Ciò premesso, così il Tribunale motivava la decisione *"... il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace*



nei confronti dei creditori con l'azione revocatoria in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti...

... nel caso di specie, le evidenze documentali dimostrano inequivocabilmente la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana.

La Banca ha dimostrato, in primo luogo il proprio credito nei confronti di (cfr. docc. nn. 6, 8, 9, 10, 11, 12 fascicolo parte attrice), credito rispetto al quale nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti non hanno peraltro articolato alcuna specifica contestazione in ordine all'an ed al quantum...

E' stato inoltre provato per documenti l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, anche questo incontestato dai convenuti, stipulato in data . .2011, rep. n. racc. n. notaio , avente ad oggetto gli immobili così censiti:

In comune di

-NCEU, F. mapp. sub , nat.A2, vani 6,5, piano S1-1

-NCEU, F. mapp. sub , nat.C6

In Comune di



-NCEU, F. mapp. , nat. , vani , piano T1-2In

Comune di

- NCEU, F. , mapp. sub 5 cat. a/2 cl. 4;(v.

doc. n. 14 fascicolo parte attrice).

Proseguendo nel merito, bisogna osservare che, affinché possa essere esperita l'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. prescrive le seguenti condizioni: "1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".

Dunque la Banca avrebbe l'onere di provare l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che può causargli l'attodi disposizione del quale chiede la revoca. Tale requisito non si concreta in un effettivo depauperamento del patrimonio del debitore, ma può consistere anche in una maggiore difficoltà o dispendiosità per il creditore nel realizzare quanto dovuto. Pertanto, l'onere probatorio per il creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale del debitore, senza che sia necessario





*provare l'entità e la natura del patrimonio dello stesso dopo l'atto di disposizione.*

*Di conseguenza, graverà sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio dell'incerta realizzazione delle pretese creditorie in ragione delle proprie residualità patrimoniali ed in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria. In tal senso si è espressa anche la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione..*

*Nel caso di specie, tale onere della prova non può dirsi sufficientemente assolto in capo ai convenuti, i quali sono limitati ad eccepire genericamente che il rischio per la Banca di veder compromesso il proprio credito sarebbe scongiurato dalla procedura esecutiva n. /2014 Tribunale di Pordenone e dal patrimonio immobiliare di altro fideiussore, costituito da immobile e relativa pertinenza, sito in Comune di Venezia.*

*Invero, posto che la procedura esecutiva indicata è la stessa di cui la banca ha allegato l'insufficienza a soddisfare la totalità del credito - e dunque trattasi di argomentazione irrilevante - non sono stati offerti elementi concreti che permettano di considerare non incerto o maggiormente difficoltoso il recupero del proprio credito da parte della Banca, in quanto il doc. n. 25 di parte convenuta descrive alcune unità*



*immobiliari - di proprietà di altro fideiussore - rispetto alle quali non è stato dato alcun riferimento per valutarne il valore, anche in considerazione del fatto che per alcuni di essi si tratta di beni in comproprietà e, pertanto, occorrerebbe apprezzare il valore concreto della quota.*

*Dal suo canto, parte attrice, ha invece fornito la prova della variazione patrimoniale del debitore in senso peggiorativo, allegando l'atto di costituzione del fondo patrimoniale come sopra descritto, rispetto al quale va osservato che la variazione patrimoniale documentata può ritenersi sufficiente ad essere considerata peggiorativa delle pretese creditorie, considerando che le stesse consistono in abitazioni civili, due delle quali composte da 6,5 vani.*

*Infine, occorre rilevare che, nei confronti del debitore, rileva il suo atteggiamento psicologico, il c.d. consilium fraudis, diversamente qualificabile a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito.*

*Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, come nel caso di specie, è sufficiente che il consilium fraudis sussista soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un*



corrispondente sacrificio si risolve in favore del primo.

Orbene, nel caso di specie, è del tutto inverosimile la linea difensiva di parte convenuta circa l'indimostrata conoscenza da parte di sul fatto che già all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale versasse in una apprezzabile esposizione debitoria; prova ne sia che il contratto di mutuo fondiario da cui deriva il credito per cui si procede con revocatoria ordinaria è stato stipulato per ripianare l'elevata esposizione debitoria della società s.r.l., di cui era socio e amministratore unico, esposizione che avrebbe comportato il rientro della debitrice principale e l'escussione dei fideiussori, come si evince dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. n. 2, 3, 24, 7, 28, 4, 25, 26, 6, 27, 8, 9, 10); invero, è ragionevole desumere che era perfettamente a conoscenza sia delle obbligazioni che facevano alla predetta questa società, sia del mutuo consapevolmente contratto unitamente agli altri obbligati per ripianare l'esposizione ed evitare l'escussione dei fideiussori, nonché delle notevoli difficoltà che stava attraversando la S.r.l., società per le cui obbligazioni egli si era impegnato a rispondere; del tutto inconferenti residuano le argomentazioni svolte da parte convenuta circa



*l'apporto di capitale pari ad € 19.000,00 effettuato da sul conto corrente della società garantita prima della costituzione del fondo patrimoniale, non trattandosi di importo apprezzabile rispetto all'esposizione debitoria finale e non risultando l'importo indice di maggior solvenza; così come del tutto inconferenti sono le argomentazioni circa la concessione del mutuo da parte della Banca per un importo maggiore rispetto al valore reale dell'ipoteca.*

*Ne deriva che possono ritenersi acquisite evidenze idonee a ritenere sussistente la consapevolezza in capo al costituente del danno che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori.*

*In definitiva, per tutto quanto sinora esposto, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui in dispositivo va dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice.*

*Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo".*

## *2. I motivi d'appello.*

*Con il primo motivo ("Assenza nel ragionamento del Giudice di primo grado di ogni considerazione alle osservazioni sviluppate negli atti processuali circa l'omessa allegazione, da parte della Banca ,*



della dolosa preordinazione dei convenuti nella costituzione del fondo patrimoniale") l'appellante ribadisce quanto affermato in comparsa di risposta di primo grado, e cioè il fatto che la banca aveva omesso di allegare la dolosa preordinazione dei coniugi nella costituzione del fondo patrimoniale, avendo prospettato solo la generica consapevolezza degli stessi di nuocere alle sue ragioni di credito.

Sostiene, quindi, che non avendo la banca allegato il dolo specifico richiesto nella seconda ipotesi prevista dall'art. 2901 n. 1 c.c., la domanda di revoca del fondo patrimoniale doveva essere rigettata; solo tardivamente, con la prima memoria ex art. 186, comma sesto, c.c., la Banca aveva infatti allegato la sussistenza del dolo specifico.

Con il secondo motivo (*"Impugnazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta consapevolezza del del danno che il fondo patrimoniale arrecava alle ragioni dei creditori"*) l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente nel caso di specie la mera consapevolezza del danno che l'atto dispositivo aveva arrecato alle ragioni dei creditori, senza considerare che il fondo era stato costituito (3.3.2011) e trascritto (16.3.2011) in epoca anteriore al credito per cui la Banca procedeva con revocatoria ordinaria (doc. 4, 5 e 6 fascicolo di primo grado); la



Banca avrebbe quindi dovuto allegare e provare che la costituzione del fondo patrimoniale era finalizzata alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione, circostanza in alcun modo prospettata in atto introduttivo.

Con il terzo motivo (*"Impugnazione del capo della sentenza relativo al ritenuto fatto che già all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale il versasse in una apprezzabile esposizione debitoria"*) l'appellante sostiene che nel marzo 2011 la società garantita (e conseguentemente esso appellante) non si trovava in alcuna situazione di criticità finanziaria, posto che la s.r.l. al 31.12.2010 presentava un utile netto ante imposte di € 28.184 e al 31.12.2011 un utile al netto delle imposte di € 27.346; inoltre, sino a quando esso appellante ne era stato l'amministratore unico e titolare delle quote sociali (20.6.2012) la società garantita era stata esente da qualsivoglia protesto; né la Banca, in epoca antecedente alla costituzione del fondo, nel permettere il mantenimento del rapporto di credito della società garantita attraverso l'acquisizione in data 14.1.2011 di altre tre fidejussioni di € 220.000 ciascuna, aveva richiesto ad esso appellante alcuna garanzia ipotecaria sul suo patrimonio immobiliare.



Con il quarto motivo (*"Impugnazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta inconferenza delle argomentazioni dei convenuti circa l'apporto di capitale di € 19.000 effettuato dal sul conto corrente della società garantita"*) l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'apporto di denaro (€ 19.000) sia stato da esso effettuato sul c.c. della società garantita prima della costituzione del fondo, quando invece era documentalmente provato che la citata somma era stata accreditata in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale, circostanza che se rilavata avrebbe escluso la sussistenza dell'animus nocendi ex adverso (tardivamente) prospettato.

Con il quinto motivo (*"Impugnazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta inconferenza delle argomentazioni dei convenuti circa la concessione di un mutuo da parte della Banca per un importo maggiore rispetto al reale valore del compendio immobiliare concesso in ipoteca"*) l'appellante ribadisce che la Banca appellata aveva concesso una liquidità eccessiva rispetto al reale valore degli immobili ipotecati, e sostiene che la circostanza avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda di revoca del fondo patrimoniale. Osserva, a tale proposito, che la Banca aveva erogato la somma di € 188.000 a fronte di una concessione



ipoteca di € 329.000 su quattro immobili - che avrebbe dovuto garantire capitale, interessi e spese - e che non poteva essere imputata ai coniugi una qualche colpa se con la stima effettuata nella procedura esecutiva il valore degli immobili era stato poi determinato in € 105.915.

Con il sesto motivo (*"Assenza nel ragionamento del giudice di primo grado di ogni considerazione alle osservazioni sviluppate negli atti processuali circa la violazione degli art. 1175, 1176, 2 comma e 1375 c.c. da parte della Banca di Cividale"*) l'appellante sostiene che, anche a voler ritenere che la società garantita si trovasse in una situazione di criticità finanziaria all'epoca della costituzione del fondo, la domanda di revoca doveva essere rigettata, non avendo la Banca uniformato la propria condotta al canone di correttezza e buona fede, al principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, nonché allo standard di diligenza qualificata dell'operatore professionale, e ciò per avere aggravato l'esposizione debitoria della s.r.l. avendole permesso il mantenimento dell'operatività del rapporto di credito in essere attraverso l'acquisizione in data 14.1.2021 di altre 3 fidejussioni di € 220.000 ciascuna; infatti, l'andamento dell'asserita situazione di palese insolvenza della società - se ritenuta





esistente - era nella sfera di controllo della Banca di , e quest'ultima avrebbe dovuto immediatamente interrompere il rapporto di credito; inoltre, la violazione dei richiamati principi era avvalorata dalla circostanza che la Banca aveva stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire - attraverso l'erogazione di una somma poi refluita nelle proprie casse - l'esposizione debitoria della s.r.l. (soggetto terzo), provocando un "uso distorto" del mutuo ipotecario (non risultando lo stesso funzionale né all'acquisto di un immobile o a qualsiasi altra operazione avente ad oggetto i beni costituiti in garanzia), avendo trasformato il proprio e preesistente credito chirografario in ipotecario.

### 3. La decisione.

L'appello è fondato.

Va premesso che questa Corte - in consapevole contrasto con quanto ritenuto da Cass. 24757/2008 - aderisce al tradizionale orientamento secondo il quale, nell'ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo a titolo gratuito, se l'atto è compiuto successivamente al sorgere del credito il requisito soggettivo richiesto in capo al debitore va identificato con la semplice consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del



creditore, mentre se l'atto è compiuto anteriormente al sorgere del credito - risultando dalla legge richiesta la "*dolosa preordinazione*" - esso deve essere intenzionalmente posto in essere con il fine di determinare una situazione patrimoniale critica, tale da pregiudicare il soddisfacimento del debito successivamente assunto.

Ed, infatti, ritenere sufficiente la "*mera previsione del pregiudizio dei creditori*" anche in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, priva sostanzialmente di contenuto la seconda parte dell'art. 2091, primo comma, n. 1, che espressamente richiede un atto "*dolosamente preordinato*" al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Di conseguenza, il punto centrale della presente lite è costituito dall'accertamento dell'anteriorità o posteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ed alla conseguente configurazione dell'elemento soggettivo quale scientia fraudis, ovvero semplice conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori (che per i motivi che verranno esposti la Corte ritiene nella fattispecie sussistente), ovvero invece quale dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori (elemento soggettivo che la Corte, in relazione al complessivo



atteggiarsi delle operazioni poste in essere dalle parti, ritiene nel insussistente, e che non a caso la Banca non ha allegato in atto di citazione di primo grado).

In fatto, giova precisare che:

- la s.r.l. - di cui il era amministratore unico e socio al 50% - aveva stipulato il 1.6.2009 con la Banca appellata un contratto di conto corrente (n. 280, doc. 2 Banca) dotato di un fido di € 5.000 per liquidità ed € 50.000 per anticipi s.b.f.;
- contestualmente il aveva rilasciato fideiussione per € 110.000 a favore della società (doc. 3 Banca);
- il 14-21.1.2011 il e le altre due socie (la madre e la sorella, sig.re e ) avevano rilasciato una ulteriore garanzia per € 220.000 ciascuno (doc. 4 Banca), con contestuale aumento di fido di ulteriori € 50.000 per anticipi s.b.f. (con scadenza 30.9.2011, doc. 25 Banca);
- l'esposizione della s.r.l. nei confronti della Banca era quella risultante dall'estratto conto doc. 27 (e quindi pari ad € 81.506,51 a dicembre 2010, ad € 99.660,53 a marzo 2011 e ad € 186.193,48 a settembre 2011) e di tali importi



l'appellante era pacificamente debitore in qualità di fideiussore;

- il fondo patrimoniale venne costituito il 3.3.2011;
- il contratto di mutuo (da cui deriva il credito oggi vantato dalla Banca) venne stipulato il 21.11.2011 (doc. 8 Banca);
- è pacifico in causa, in quanto allegato da entrambe le parti, che il contratto di mutuo con concessione di ipoteca venne stipulato al fine di ripianare l'esposizione debitoria della società s.r.l. nei confronti della Banca appellata, tanto che la somma di € 188.000 venne accreditata il 21.11.2011 sul c.c. 706 (cointestato a , e ) ed immediatamente utilizzata per € 166.500 per il saldo dell'esposizione debitoria sul c.c. 280 di s.r.l. (doc. 10 e 26 Banca, versamento "in qualità di terzi garanti"), conto che veniva così estinto il 23.11.2011, con liberazione dei fideiussori e successiva cessione della società a terzi, avvenuta il 20.6.2012.

Il credito a tutela del quale la Banca ha agito in revocatoria (e di cui è necessario indicare il fatto costitutivo: Cass. 3363/2019) è, pertanto, quello risultante dal contratto di mutuo stipulato il



21.11.2011 - essendosi il precedente debito del quale fideiussore di s.r.l. estinto il 23.11.2011, con la chiusura del conto corrente garantito - ed è conseguentemente successivo all'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Quanto all'elemento soggettivo, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente alla data di costituzione del fondo, la Corte osserva che se va ritenuta sussistente la consapevolezza da parte dell'appellante del pregiudizio che l'atto di disposizione arrecava alle ragioni dei creditori - trattandosi di un atto a titolo gratuito; avendo il conferito nel fondo la totalità del proprio patrimonio immobiliare; inoltre, essendo egli consapevole della situazione in cui si trova la società da lui amministrata (fallita il \_\_.\_\_.2013, dopo la sua cessione a terzi), a favore della quale aveva prestato fideiussione, ed in particolare della consistente situazione debitoria evidenziata dai bilanci della società al 31.12.2010 ed al 31.12.2011 (doc. 7 ) - altrettanto non può dirsi con riferimento alla "*dolosa preordinazione*", che la Banca in atto di citazione di primo grado neppure ha allegato.

Invero, l'operazione sopra descritta - che aveva come scopo la costituzione di una garanzia ipotecaria a favore della banca in relazione all'esposizione del



conto corrente intestato ad s.r.l., la liberazione dei fideiussori e la vendita della società a terzi - può ragionevolmente ritenersi essere stata concordata nella piena consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti non solo delle finalità della stessa, ma anche della situazione della società e delle situazioni proprietarie delle parti - di cui due datrici di ipoteca, per un importo all'epoca dalla Banca ritenuto idoneo a garantire l'intero suo credito - mentre la sussistenza di una dolosa preordinazione appare smentita anche dalla circostanza che in data 23.8.2011 (e quindi mesi dopo la costituzione del fondo patrimoniale) il effettuò un versamento di € 19.000 sul conto corrente della s.r.l., a titolo di "*finanziamento socio*" (doc. 6), comportamento evidentemente diretto al perseguimento delle proprie iniziative imprenditoriali.

Conclusivamente, gravando sulla Banca attrice l'onere di allegazione e prova della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto in capo al debitore dall'art. 2091 c.c., e non potendo nella fattispecie lo stesso ritenersi integrato - neppure presuntivamente, in mancanza degli elementi gravi, precisi e concordanti richiesti dall'art. 2729 c.c. - la domanda della Banca non può trovare accoglimento.

Le ulteriori questioni sono assorbite.



4. Le spese di lite.

Le spese di lite del doppio grado vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione del contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato.

**P. O. M.**

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. /2019 del Tribunale di Pordenone, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da Banca ;

2 - compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Così deciso in Trieste il 6.4.2021

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente

(dott. Giuseppe de Rosa)

